
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Separazione ed incidenza della convivenza "more uxorio" di un coniuge sul diritto all'assegno di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge: bisogna distinguere tra semplice rapporto e famiglia di fatto.

In materia di separazione, quanto all'incidenza della convivenza "more uxorio" di un coniuge sul diritto all'assegno di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge, in riferimento alla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dello stesso, deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente.

Tribunale di Trani, sentenza del 23.4.2015, n. 678

...omissis...

Senza alcuna attività istruttoria, non avendo la ricorrente formulato alcuna richiesta, all'udienza del 25.3.2015, precisate le conclusioni dalla parte ricorrente così come riportate in epigrafe, la causa era riservata per la decisione del Tribunale in composizione collegiale senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti. Nella fattispecie, invero, il completo disinteresse al giudizio di separazione mostrato dal xxxxxxxxxx che, non comparso davanti al Presidente del Tribunale, non ha resistito alla domanda, rimanendo contumace, costituisce inequivoca corrispondenza della cessazione di ogni affectio maritalis prospettata dalla ricorrente xxxx

Pertanto, preso atto che è preclusa la possibilità di prosecuzione della convivenza, deve essere disposta la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c..

Quanto alle ulteriori statuizioni, deve prendersi atto che, nelle more del giudizio, il figlio Vxxx xx. è divenuto maggiorenne, sicché nulla va disposto in merito al suo affido.

Inoltre, in difetto di domanda, nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale.

Quanto poi alle statuizioni economiche, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della xxxxxx, tenuto conto della mancanza di un "tenore di vita" al quale fare riferimento e dell'insussistenza di uno squilibrio reddituale tra i due coniugi.

I presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituiti, giusta l'art. 156 C.C., dalla mancanza di titolarità di adeguati redditi propri che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio nonché dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.

Premesso che nulla è dato sapere sui redditi del xxa., nulla avendo allegato e provato al riguardo la ricorrente, deve prendersi atto che per sua stessa ammissione, e come risulta dai certificati anagrafici, la xxxxxxxxxx ha un nuovo nucleo familiare, convivendo stabilmente con un compagno, dal quale nel 2008 ha avuto un figlio.

In materia di separazione, quanto all'incidenza della convivenza "more uxorio" di un coniuge sul diritto all'assegno di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge, in riferimento alla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dello stesso, deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente (cfr. Cass. I, 10.8.2007 n. 17643).

Nel caso di specie non pare potersi revocare in dubbio che quella costituita dalla S.. con il Te. sia una vera e propria famiglia di fatto, tenuto conto che i due sin dal 2008 hanno avuto un figlio ed hanno la stessa residenza.

Al riguardo deve aggiungersi che, seppure con riferimento all'assegno divorzile, ma con principio mutuabili anche in caso di separazione, la Suprema Corte, con una decisione del 2011 (cfr. Cass. 17195/11; conf. Cassazione civile sez. I

12/03/2012 n. 3923), ha statuito che In tema di diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto, principio confermato da recentissima pronuncia della S.C. (cfr. Cass. 3 aprile 2015 n. 6855).

Tanto è sufficiente per escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della xxxxxx

La natura della controversia, l'andamento dei fatti di causa e la non opposizione alla domanda di separazione da parte del resistente giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

p.q.m.

Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da xxxx con atto depositato il 13.10.2010, avverso xxx Vi., udito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia del resistente, così provvede:

1) visto l'art. 151 c.c., dispone la separazione personale dei coniugi xxxx., nata a xxxxxxxx

2) rigetta ogni altra domanda e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del xxxx. con l'ordinanza presidenziale del 23/25.5.2011;

3) spese compensate.

Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale di Trani, il 14 aprile 2015

Depositata in Cancelleria il 23/04/2015